

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2162

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
(BONINO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003

Presentato il 24 gennaio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Guatemala intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Esso è destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale.

I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri interventi nel Paese centro-americano con ricadute positive anche di natura commerciale.

Inoltre, la progressione del processo di integrazione economica tra gli Stati dell'area centro-americana può costituire un utile volano per la creazione di significative opportunità per le imprese italiane che intendano effettuare investimenti non solo direttamente in Guatemala, ma anche nella subregione istmico-caraibica.

In tale ambito è, dunque, sorta l'esigenza di giungere ad una definizione di un quadro giuridico che assicuri maggiore certezza e precise garanzie per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti italiani in Guatemala e guatemalechi in Italia, anche al fine di produrre un incremento complessivo del volume di detti investimenti.

Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali, quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, concluso con diversi Paesi dell'area latino-americana.

Esame degli articoli.

Per investimento si deve intendere, tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo 1).

L'accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di

risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), cioè l'obbligo di concedere agli investitori della Controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, situazione di emergenza o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. È, inoltre, contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).

Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) o al «Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti» per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, per la composizione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva ai sensi della legge 10 maggio 1970, n. 1093 (articolo 9).

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, secondo la procedura prevista dall'articolo 10 dell'Accordo.

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari (articolo 11).

L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazio-

nali, da principi generali di diritto internazionale, da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 14 e 15).

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano minori entrate. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, secondo la procedura stabilita dall'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) *Individuazione delle nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1. Esse non sono innovative.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto; ricorso alla tecnica della novella legislativa; individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.*

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Guatemala, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.*

Sono coinvolti, sotto il profilo economico, dall'introduzione della regolamentazione:

i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti in Guatemala;

i soggetti guatimaltechi che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Guatemala.

L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Guatemala in tutti i settori economici.

B) *Obiettivi e risultati attesi.*

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Guatemala e guatimaltechi in Italia.

Detto quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è, pertanto, un incremento del volume complessivo di tali investimenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese centro-americano, con ricadute positive anche di natura commerciale.

L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.

C) *Aspetti organizzativi ed oneri.*

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative alla regolazione.

L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della attuale regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Guatemala; non è, quindi, percorribile, la cosiddetta « opzione nulla ».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la Controparte.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico.

Senza limitare la generalità di quanto precede, il termine “investimento” include in particolare, ma non a titolo esclusivo:

- a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà *in rem*, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;
- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
- c) crediti in denaro o qualsiasi altro diritto di prestazione avente valore economico connesso ad un investimento, così come gli utili reinvestiti e redditi da capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know-how*, segreti commerciali, denominazioni commerciali e diritti di avviamento commerciale;
- e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Ogni modifica nella forma dell'investimento non altera la sua natura.

2. Con il termine “investitore” si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali straniere, consociate e filiali che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.
3. Con il termine “persona fisica” si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.

4. Con il termine "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituzioni pubbliche, società di persone, società di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dall'estensione della loro responsabilità.
5. Con il termine "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, includendo in particolare profitti o interessi, capital gains, dividendi, royalties o pagamenti per assistenza, servizi tecnici o di altro genere, nonché ogni pagamento in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti o prodotti agricoli.
6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine e le acque interne sulle quali le Parti Contraenti esercitano la sovranità e diritti sovrani o giurisdizionali in conformità al diritto internazionale.
7. Con il termine "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia non meno favorevole del migliore trattamento nazionale o del trattamento della nazione più favorita.
8. Con il termine "diritto d'accesso" si intende il diritto ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.
9. Il termine "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altri organismi destinati alla conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.

ARTICOLO 2**Promozione e protezione degli investimenti**

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dall'Articolo 3.1.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente provvederà a fornire, nel proprio territorio, un quadro legale che garantisca agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza, in buona fede, di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.
5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'istituzione, l'espansione o la prosecuzione di investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla vendita della produzione sui mercati interni ed internazionali e che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe.
6. Alle imprese legittimamente costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente sarà permesso di assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla loro nazionalità.

7. Le Parti Contraenti possono stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, che attuino investimenti d'interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà la specifica relazione giuridica relativa al suddetto investimento.
8. I cittadini di una delle Parti Contraenti che sono autorizzati a svolgere un'attività lavorativa nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad investimenti soggetti a questo accordo, godranno di condizioni adeguate a svolgere le loro attività professionali in conformità alla legislazione di quest'ultima.
Ciascuna Parte Contraente, in conformità con la propria legislazione ed i propri obblighi internazionali relativi all'ingresso ed al soggiorno di stranieri, permetterà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attività lavorativa connessa ad un investimento soggetto al presente accordo, così come ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse con un investimento.
2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero nel futuro entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico secondo il quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori anche per i rapporti già costituiti.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO 4

Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un trattamento adeguato, relativo alla restituzione , all'indennizzo od ad altra forma compensativa non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente riconosce ai propri investitori o ad investitori di qualsiasi Stato terzo. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti e i beni relativi alle attività connesse al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale, da provvedimenti legislativi, regolamenti o ordini emanati da tribunali competenti.
2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed i loro beni controllati dall'investitore sul

territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro il pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure legali.

3. L'equo indennizzo sarà stabilito in base ai valori effettivi dei mercati internazionali immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.

In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la nazionalizzazione o la procedura d'esproprio, l'indennizzo sarà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento e tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio per ognuno di tali indennizzi sarà quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sia stato annunciato o reso pubblico.

4. Senza restringere gli scopi del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio, o simile, sia un'impresa a capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento non minore di quella del valore di partenza, incrementata degli aumenti di capitale e rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti e fondi di riserva, e diminuita del valore delle riduzioni di capitale e perdite.

5. L'indennizzo sarà considerato valido se sarà stato corrisposto nella stessa valuta utilizzata per l'investimento da parte dell'investitore straniero, sempre che detta valuta sia o rimanga convertibile, o, altrimenti, in ogni altra valuta accettata dall'investitore stesso. L'indennizzo sarà comprensivo degli interessi calcolati sulla base semestrale dei parametri Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio alla data del pagamento.

6. L'indennizzo verrà considerato effettuato in tempo se corrisposto senza ritardo indebito.
In ogni caso, entro due mesi.
7. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto, e in tal caso, se l'esproprio e ogni eventuale indennità, siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.
8. In assenza di un accordo tra l'investitore e l'autorità responsabile, l'ammontare dell'indennizzo verrà stabilito in conformità alle procedure per la soluzione delle controversie, secondo l'articolo 9 del presente Accordo.
L'indennizzo sarà liberamente convertibile.
9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, si applicheranno anche ai profitti maturati dall'investimento e, nel caso di liquidazione, al ricavato della stessa.
10. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene relativo non sia stato totalmente o parzialmente utilizzato per detto fine, il proprietario o i suoi delegati avranno diritto a riottenerlo al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6

Libero trasferimento di capitale, utili e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente porranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo, ed in qualsiasi valuta liberamente convertibile, quanto segue:

- a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
 - b) il reddito netto, i dividendi, le *royalties*, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
 - c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
 - d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
 - e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nelle modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore.
2. Senza limitare lo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia più favorevole.

ARTICOLO 7

Surroga

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia relativa ai rischi non commerciali dell'investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e abbia effettuato il pagamento a tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Riguardo il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8**Procedure di trasferimento**

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, dovranno essere realizzati in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia richiesto il trasferimento relativo, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo anteriore saranno considerati adempiuti qualora l'investitore avrà completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento è stato realizzato.

ARTICOLO 9**Soluzione delle controversie fra gli Investitori e le Parti Contraenti**

1. Ogni controversia sugli investimenti che sorga tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, incluse quelle riguardanti le controversie relative all'ammontare di un indennizzo, dovranno essere risolte in forma amichevole.

2. Nel caso in cui l'Investitore ed una entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applicherà la procedura prevista dal presente accordo.

3. Nell'eventualità in cui detta controversia non possa essere risolta in una forma amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta per ottenerne la soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre, a sua scelta, la disputa per la soluzione al:
 - a) Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;

- b) Tribunale Arbitrale *ad hoc*, in conformità con il Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;
- c) Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione delle procedure d'arbitrato previste dalla Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra Stati e fra i cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.
4. Ai sensi del par. 3 lett. b) di questo Articolo, l'arbitrato verrà istituito secondo le seguenti procedure:
il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini di entrambi le Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni con entrambe le parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma/Parigi, nella sua veste di Autorità di Nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma/Parigi, a meno che le due Parti dell'arbitrato abbiano concordato altrimenti. All'emanazione della decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà la normativa contenuta in questo Accordo, così come i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale emessa nel territorio delle Parti Contraenti verrà eseguita in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alle principali Convenzioni internazionali sottoscritte dalle Parti.
5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad un arbitrato o ad una procedura giudiziale in corso, fino a che tali procedimenti non siano stati conclusi ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale competente, nel periodo previsto da tale sentenza o entro il periodo che possa essere determinato in base alle disposizioni della legislazione internazionale o nazionale applicabili al caso.

ARTICOLO 10**Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti**

1. Ogni controversia che possa sorgere fra le Parti Contraenti riguardo l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, dovrà essere risolta, nell'ambito del possibile, in forma amichevole attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso che la controversia non possa essere risolta entro sei mesi a partire dalla data nella quale una delle Parti Contraenti lo notifichi, in forma scritta, all'altra Parte Contraente, la controversia dovrà, a richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito come segue: entro due mesi dal momento in cui la richiesta di arbitrato sia avanzata, ognuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri selezioneranno quindi un cittadino di uno Stato Terzo che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data nella quale sono stati nominati gli altri due membri.
4. Se, nel periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza d'altre intese, potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente ed ogni altra spesa saranno equamente divise tra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altro accordo, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Nel caso in cui la Parte Contraente ospite non abbia applicato detto trattamento, conformemente con quanto sopra esposto, e l'investitore ne riceva di conseguenza un danno, gli investitori avranno diritto ad un adeguato indennizzo per detto danno che dovrà essere pagato senza ritardo indebito ed in valuta liberamente convertibile.

3. Successivamente alla data in cui l'investimento sia stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regoli direttamente o indirettamente l'investimento, non verrà applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.

ARTICOLO 13**Quadro applicativo**

Le disposizioni del presente Accordo dovranno, dalla data della sua entrata in vigore, essere applicate anche agli investimenti legalmente esistenti in detta data, ma non verranno applicate per le controversie su investimenti che siano sorte prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 14**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti avranno ufficialmente comunicato reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie rispettive procedure costituzionali di ratifica previste in detti casi.

ARTICOLO 15**Durata e scadenza**

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni dalla data della notifica in conformità dell'articolo 14 e rimarrà successivamente in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di porvi fine, in forma scritta, non più tardi di un anno prima della data di scadenza.

2. Nel caso degli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da 1 a 13 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a partire dalle date sopracitate.

In FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Città del Guatemala il giorno 8 (otto) settembre duemilatre in due originali, in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GUATEMALA**



AGREEMENT

**BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Guatemala (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.
Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property and any ownership right in rem, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;
- b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
- c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, Know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
- f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.
4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.
5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and others as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, raw materials, produce, products or live-stock.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones including inland waters over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.
7. "Nondiscriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most-favoured-nation treatment.
8. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party.
9. The term "activities connected with an investment" shall include, "inter alia", the organization, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices, or other organizations for the conduct of business; the access to the financial markets, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.

ARTICLE 2

Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.
2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.
4. Each Contracting Party shall provide, in its Territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.
5. Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.
6. Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality.
7. The Contracting Parties may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement, which will govern the specific legal relationship related to said investment.
8. The nationals of one Contracting Party who are authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with investments subject to this Agreement, shall enjoy appropriate conditions under which to perform their professional activities in accordance with the legislation of the latter.
Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation and its international obligations relating to the entry and stay of foreigners, permit the nationals of the other Contracting Party working in connection with an investment under this Agreement, as well as members of their families, to enter into, remain and leave its territory.

ARTICLE 3
National Treatment and the Most favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

The same treatment will be granted to the activities connected with an investment.

2. In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Parties will apply also for the outstanding relationships.
3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

ARTICLE 4
Compensation for Damage or losses

Where investments of investors of either Contracting Party suffer losses or damages owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting Party, such investors shall be accorded by the latter Contracting Party adequate treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

ARTICLE 5
Nationalisation or Expropriation

1. The investments and the goods related to the connected activities to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current, national or local, legislation or regulations and orders handed down by courts or Tribunals having jurisdiction.
2. Investments and the activities connected with an investment of investors of one of the Contracting Parties shall not be, de jure or de facto, directly or indirectly, nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect, including measures affecting companies and their assets controlled by the investor in the territory of the other Contracting Party, except for public purpose or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.
3. The just compensation shall be established on the basis of real international markets values immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.
In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation, or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters, and exchange rates, taken into account in the documents for the constitution of the investment.
The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.

4. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.
5. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor. Compensation shall include interests calculated on a six months Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.
6. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay. In any case, within two months.
7. A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.
8. In the absence of an agreement between the investor and the responsible authority, the amount of compensation will be established according to the procedures for disputes resolution as per Article 9 of this Agreement.
Compensation will be freely transferable.
9. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.
10. If, after the dispossession, the good concerned has not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to recover the good at the market price.

ARTICLE 6
Free Transfer of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:
 - a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
 - b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
 - c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
 - d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;
 - e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.
2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

ARTICLE 7
Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

A R T I C L E 8
Transfer procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.
2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

A R T I C L E 9
Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled in a friendly way.
2. In case the Investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled in a friendly way within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

- a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
 - b) an ad-hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.
 - c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of March 18th, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.
4. Under paragraph 3, lett. b), of this Article, arbitration shall be conducted pursuant to the following provisions:
- the Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties, appointed by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm/Paris Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm/Paris, unless the two Parties in the arbitration have agreed otherwise. When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall apply the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties. The arbitration decision made in the territory of the Contracting Parties shall be implemented in compliance with their respective national legislation and the relevant international Conventions they have subscribed.
5. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

A R T I C L E 10
Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled in a friendly way through diplomatic channels.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad-hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as a President. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.
4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

ARTICLE 11
Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

ARTICLE 12
Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with the above, and the investor suffers a damage as a consequence thereof, the investors shall be entitled to an adequate compensation of such damages to be paid without undue delay and in a freely convertible currency.

3. After the date when the investment has been made, any substantial modification in the legislation of the Contracting Party regulating directly or indirectly the investment shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.

ARTICLE 13
Scope of application

The provisions of this Agreement shall, from the date of entry into force thereof, also apply to investments that legally exist on that date, but they shall not apply to investment disputes which arose before its entry into force.

ARTICLE 14
Entry into Force

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall have communicate officially by each other the completion of the respective constitutional procedures as provided for such cases.

ARTICLE 15
Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 14 and shall remain in force for further periods of 5 years thereafter, save if one of two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.


2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 13 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT GUATEMALA CITY, this 8th day of September, 2003, in two originals, each in Italian, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
Vito Fornelli

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF
GUATEMALA


€ 0,68



15PDL0020720